

## Informazioni sull'impresa di assicurazioni

SI Insurance (Europe), SA (qui di seguito "SIIE" o la "Compagnia") è una società a responsabilità limitata di diritto Lussemburghese facente parte del Gruppo Somp International la cui capogruppo è la Somp International Holding Ltd con sede in Bermuda.

SIIE ha la sede legale nel Gran Ducato del Lussemburgo all'indirizzo 40 Avenue Monterey, L-2163 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

La Rappresentanza Generale per l'Italia di SIIE si trova al seguente indirizzo: via Larga, 13, 20122 Milano.

Il recapito telefonico della sede secondaria in Italia è +39 02.8057150, l'indirizzo di posta elettronica: [info.italia@sompo-intl.com](mailto:info.italia@sompo-intl.com), l'indirizzo di posta elettronica certificata: [SIIE@Legalmail.it](mailto:SIIE@Legalmail.it).

SIIE è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi della legge Lussemburghese ed è soggetta al controllo dell'autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese, *Commissariat aux Assurances*, il cui sito internet è <http://www.caa.lu>.

SIIE opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta nell'elenco tenuto dall'IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento (Elenco I) al n.00150. E' possibile verificare gli estremi dell'autorizzazione sul sito internet [dell'IVASS](#).

## Informazioni su potenziali conflitti di interesse nella realizzazione ed esecuzione dei contratti di assicurazione e sulla politica interna di SIIE

L'impresa ha elaborato ed attuato e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi in materia di conflitti di interesse. SIIE ha adottato la politica interna in tema di conflitti di interesse nella realizzazione dell'offerta, nella gestione e nella esecuzione dei contratti di assicurazione proposti sul mercato italiano. Nella produzione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, SIIE evita di effettuare operazioni in cui ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo che incidano negativamente sugli interessi dei contraenti.

I presidi adottati da SIIE sono sufficienti ad evitare il rischio di nuocere agli interessi del contraente e non ravvisa situazioni specifiche che diano luogo a conflitti di interessi inevitabili o non gestibili da parte della Compagnia.

## Informazioni relative alla presentazione dei reclami

Eventuali reclami - ovvero dichiarazioni di insoddisfazione relative al contratto di assicurazione stipulato con la Compagnia – dovranno indicare il numero di polizza al quale si riferiscono e dovranno essere debitamente firmate

### **SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Somp International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

[www.sompo-intl.com](http://www.sompo-intl.com)

*R.I. Milano e P.IVA 10376860960 ● Rea n°2526561, elenco IVASS delle sedi secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150  
Sede legale: 40 Avenue Monterey, L-2163 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo ● N.iscrizione Registre du Commerce B 221096  
Cap. Soc. €30.003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances*

dal reclamante. SIE sarà tenuta a fornire riscontro al reclamo entro il termine di quarantacinque (45) giorni dalla data di ricevimento del medesimo.

Eventuali reclami devono essere inviati per iscritto a SIE, presso l'Ufficio Reclami che è la funzione preposta alla gestione dei reclami dei clienti, tramite la raccomandata all'indirizzo:

**SI Insurance (Europe), SA – Rappresentanza Generale per l'Italia**

Via Larga, 13  
20122 Milano (MI)  
Italia

- fax: (+39) 02-8900749
- email: [complaints@sompo-intl.com](mailto:complaints@sompo-intl.com)
- posta elettronica certificata ("PEC"): [SIE@Legalmail.it](mailto:SIE@Legalmail.it)

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'autorità italiana di vigilanza competente in Italia, l'IVASS mediante raccomandata o posta elettronica certificata allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dalla Compagnia, ai seguenti recapiti:

**IVASS**

Servizio Tutela del Consumatore  
Via del Quirinale, 21,  
00187 Roma (RM)  
Italia

- fax 06.42133206,
- PEC: [tutela.consumatore@pec.ivass.it](mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it)

L'IVASS è competente per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 209/2005) e delle relative norme di attuazione.

La lettera di reclamo inviata all'IVASS deve contenere almeno le seguenti informazioni: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela o insoddisfazione; copia del reclamo eventualmente presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, corredando l'esposto da ogni documento utile per descriverne più completamente le relative circostanze.

Per la stesura del reclamo da presentare all'IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), alla sezione "Guida ai Reclami" o collegandosi al seguente link:

[https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2\\_Guida\\_ai\\_reclami.pdf](https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf)

Nel caso in cui reclamo abbia ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto deve essere inviato esclusivamente all'impresa, che provvederà ad evadere il reclamo fornendo riscontro scritto entro 45 giorni dalla data di ricezione dello stesso. Qualora sia presentato all'IVASS, l'autorità provvederà a trasmetterlo all'impresa, con l'effetto di un allungamento dei tempi di riscontro per l'utente.

Se il reclamo riguarda la valutazione dell'adeguatezza del prodotto alle esigenze del contraente o le modalità con cui è avvenuta la vendita del medesimo, si prega di inviare il reclamo direttamente all'intermediario che ha collocato il contratto o che ha prestato assistenza nella sua conclusione.

Nel caso in cui il prodotto sia stato intermediato da un intermediario iscritto nella sezione A o E del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi il reclamo può essere inoltrato anche per iscritto a SIIE, attraverso le medesime modalità riportate di cui sopra.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni ai sensi del Contratto e/o l'attribuzione di responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria che potrà essere adita in seguito al ricorso alla "Mediazione Obbligatoria" di cui al D.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni.

La Mediazione Obbligatoria è un sistema alternativo di risoluzione delle controversie che può essere avviato con l'assistenza di un avvocato, presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

Inoltre, PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Con riserva dei criteri di ammissibilità menzionati sul sito web delle autorità interessate:

#### **Commissariat aux Assurances (CAA)**

7 boulevard Joseph II,  
L-1840 Lussemburgo,  
Granducato di Lussemburgo  
Tel: +352 22 69 11 1  
Fax: +352 22 69 11 1  
Email: [caa@caa.lu](mailto:caa@caa.lu)  
Website: [www.caa.lu](http://www.caa.lu)

#### **Insurance Ombudsman - Association des Compagnies d'Assurances (ACA)**

c/o Médiateur en Assurance  
B.P. 448  
L-2014 Lussemburgo,  
Granducato di Lussemburgo  
Tel: +352 44 21 44-1



SOMPO INTERNATIONAL

INSURANCE

Fax: +352 44 02 89

Email: [mediateur@aca.lu](mailto:mediateur@aca.lu)

Website: [www.aca.lu](http://www.aca.lu)

Il reclamante ha altresì facoltà di ricorrere in via preventiva alla “Negoziazione Assistita” di cui alla Legge n. 162/2014, che può essere avviata tramite una richiesta del proprio avvocato alla Compagnia di aderire ad una convenzione per la risoluzione amichevole e in via alternativa della controversia con l’assistenza di uno o più avvocati. Tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.